

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01324/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2025, proposto da

Maria Rosaria Campellone, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio D'Agnone, Danilo Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr – Struttura di Missione per il P.N.R.R, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Emanuela Brezza, Elisabetta Lofrumento, Martina Agostini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Direttore generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 549 del 30/06/2025 (all. 1), con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola

secondaria di primo grado su posto comune con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia per la Regione Emilia-Romagna, nella misura in cui non ha incluso la sig.ra Maria Rosaria Campellone in virtù della riserva posseduta ai sensi dell'art. 13, co. 9 e 10 del D.M. 205/2023;

- del decreto del Direttore generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 969 del 30/07/2025 (all. 2), con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado su posto comune con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia per la Regione Emilia-Romagna, ad integrazione della precedente graduatoria di merito recata dal D.D.G. n. 549 del 30/06/2025, nella misura in cui non ha incluso la sig.ra Maria Rosaria Campellone in virtù della riserva posseduta ai sensi dell'art. 13, co. 9 e 10 del D.M. 205/2023;

- nonché di ogni atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi gli atti istruttori;

Nonché per l'accertamento

dell'interesse e del diritto della ricorrente ad essere utilmente ricompresa nella graduatoria di merito dei candidati approvata, dapprima, con D.D.G. dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 549 del 30/06/2025 e, successivamente, con D.D.G. dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 969 del 30/07/2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- rilevato che parte ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, i decreti del Direttore generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 549 del 30/06/2025 e n. 969 del 30/07/2025, con i quali è stata approvata la graduatoria di

merito relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado su posto comune con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografia per la Regione Emilia-Romagna, nella misura in cui non hanno incluso Maria Rosaria Campellone in virtù della riserva posseduta ai sensi dell'art. 13, co.9 e 10 del D.M. 205/2023;

- rilevato che all'udienza cautelare parte ricorrente ha rinunciato all'istanza di sospensiva, chiedendo tuttavia al Collegio: 1) di autorizzare la rinnovazione della notifica del ricorso ai controinteressati già individuati, essendosi verificato un problema di omonimia; 2) di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri controinteressati, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami;

- ritenuto che entrambe le domande articolate da parte ricorrente possano essere accolte, stante la necessità di garantire il contraddittorio a tutti i controinteressati;

- ritenuto, in particolare, per quanto riguarda la domanda di notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a., che la stessa debba essere accolta, considerato l'elevato numero dei soggetti, disponendosi a tal fine ex art. 52 comma 2 c.p.a. la pubblicazione sul sito web dell'USR per l'Emilia Romagna di un avviso, redatto da parte ricorrente, dal quale risulti: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; b) il nome dei ricorrenti e l'indicazione delle Amministrazioni evocate in giudizio; c) gli estremi dei provvedimenti impugnati; d) l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti partecipanti "al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado su posto comune indetto con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografia per la Regione Emilia-Romagna"; e) l'indicazione del numero del presente provvedimento, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami; f) il testo integrale del ricorso, accessibile eventualmente tramite link;

- ritenuto, inoltre, sempre con riferimento alla notifica per pubblici proclami, di doversi disporre le seguenti prescrizioni: parte ricorrente dovrà comunicare all'USR dell'Emilia Romagna la volontà di procedere alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web, corredando la richiesta con la trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e del ricorso introduttivo del presente giudizio; l'USR è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, perentoriamente entro cinque giorni dalla richiesta di parte ricorrente, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della quale verranno riportati gli estremi; la pubblicazione dell'avviso e del ricorso da parte dell'USR della Emilia Romagna dovrà restare nella pagina iniziale per almeno venti giorni e, successivamente, in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e in essa richiamata con la dicitura "atti di notifica"; l'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web dell'USR fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio o del provvedimento che definisce tale fase;

- ritenuto altresì che l'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dall'USR della Emilia Romagna entro 5 giorni dalla richiesta di parte ricorrente, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata, con successivo onere per parte ricorrente di depositare in giudizio la prova della pubblicazione entro i successivi cinque giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda):

- prende atto della rinuncia alla domanda cautelare e fissa per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 14 maggio 2026;
- autorizza il ricorrente alla rinnovazione della notifica nei confronti dei controinteressati già individuati;
- dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro

che potrebbero essere lesi dall'accoglimento del ricorso, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere

Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Jessica Bonetto

IL PRESIDENTE

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO